



CURIA MERCATORUM  
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

ANNO X / NUMERO 1/2/2006  
YEAR IX / NUMBER 1/2/2006

# NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

## Dieci anni al servizio delle imprese e dei consumatori per la risoluzione dei conflitti

Dott. Marco D'Eredità

Vicesegretario della CCIAA  
di Treviso

Direttore di Curia Mercatorum

Il 2006 vede Curia Mercatorum celebrare il suo decimo anno di attività effettiva.

Seppur le formalità per la costituzione si fossero concluse alla fine del 1995, solo con il '96 sono state create le condizioni per lo sviluppo delle attività.

Da quell'epoca parte la nostra avventura: eravamo carichi, al tempo stesso, di entusiasmo e fiducia, come pure di dubbi ed incertezze.

L'avvio delle attività, data anche la natura dei servizi offerti, è stato sicuramente faticoso e lento. Ma la possibilità di assimilare le migliori prassi in questa materia, in particolare la conciliazione, attraverso gli insegnamenti di organizzazioni gemelle provenienti dal mondo anglosassone, dove l'istituto trova le sue più profonde origini, ci è stato sicuramente d'aiuto per ottenere in breve tempo una certa notorietà e riconoscimento: nasceva il caso "Curia Mercatorum".

Infatti, verso la fine degli anni '90 abbiamo visto il primo concretizzarsi dei nostri sforzi: le prime istanze di procedure amministrative, cresciute nel tempo con una certa continuità; la condivisione del nostro progetto da parte di altre Camere di Commercio limitrofe, che vi hanno, poi, aderito: prima Belluno, poi Pordenone, Gorizia e Trieste. A queste si sono aggiunte, inoltre, varie associazioni di quelle stesse province.

Il 2000 ci ha visti effettivamente affermare come punto di riferimento del Nord Est in questo

settore. Con l'avvento della presidenza Tessari, che ha confermato e rilanciato la fiducia dell'amministrazione della Camera di Commercio nell'iniziativa, abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle procedure, con

*continua a pag. 8*

*The author, Marco d'Eredità, director of the Curia Mercatorum Association, on the occasion of its 10th anniversary, proudly goes back in time to the beginning of the activities of this body and draws attention on the achievements and approval it has so far obtained. Therefore, pleased with the growing trust in this initiative and with the experience gained, once again challenges the future with unchanged enthusiasm.*

### IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

Dieci anni al servizio delle imprese e dei consumatori per la risoluzione dei conflitti (Marco D'Eredità)	pag. 1
Responsabilità e regole nel governo dell'impresa (Renato Pastorelli)	pag. 2
I regolamenti di conciliazione e di Mediazione/arbitrato	pag. 7
Agenda	pag. 8

# Responsabilità e regole nel governo dell'impresa

---

Questo numero della Newsletter ospita un interessante contributo dell'avv. Renato Pastorelli, tratto da un intervento al convegno organizzato da Curia Mercatorum il 28 ottobre 2005 dal titolo "Responsabilità e regole nel governo dell'impresa".

Renato Pastorelli  
Avv. in Treviso

---

Affrontare l'argomento della responsabilità o, meglio, della corresponsabilità dei soci con gli amministratori della s.r.l. presuppone una piccola invasione, da parte mia, del campo riservato alla relazione del dott. Limitone. Invasione che conterrò nel richiamo schematico di alcuni concetti al solo scopo di poter sviluppare, poi, l'analisi della posizione specifica dei soci.

L'art. 2476 c.c. è intervenuto a delineare la responsabilità degli amministratori della s.r.l.:

- per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società;
- per i danni derivanti da atti dolosi o colposi da essi posti in essere.

La responsabilità è diversamente configurata rispetto alla disciplina previgente non solo perché, prima, il paradigma legislativo era fissato negli artt. 2392 e segg. del codice civile che, dettati in tema di società per azioni, si applicavano anche alle altre società di capitali, ma anche perché la formulazione dell'art. 2476 non riprende il contenuto del nuovo testo dell'art. 2392 c.c. nel delineare il grado di diligenza-perizia richiedibile agli stessi (gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la *diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze*).

Non mi addentro, come ho detto, nell'analisi della formulazione del testo della norma qui in commento, né nel raffronto con la disciplina della responsabilità quale configurata nelle S.p.A.; mi limito a richiamare e fare mie le opinioni di chi ha ritenuto senz'altro equivalente il regime della disciplina dei due modelli societari, S.p.A. e S.r.l..

Ciò che qui mi interessa di sottolineare è, dunque, questo:

- 1) che si tratta di una responsabilità configurabile per violazione di canoni comportamentali:
  - a) **generali** relativi all'amministrazione, nell'ambito dei quali la disciplina del conflitto di interessi di cui all'art. 2475 *ter* conferma anche per gli amministratori il dovere di non agire in conflitto, e
  - b) **specifici** come individuati
    - dalla legge (ad esempio l'obbligo, di cui all'art. 2485, di procedere senza indugio all'accertamento del verificarsi di cause di scioglimento e alla iscrizione nel registro

delle imprese di cui all'art. 2485 c.c.), e  
- dallo statuto;

- 2) che gli amministratori rispondono per violazione di quel grado di diligenza specifica loro imposto dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze;
- 3) che si tratta di una responsabilità indirizzata, per così dire, in una pluralità di direzioni:
  - a. **Verso la società**, innanzitutto: l'art. 2476 dice espressamente "*che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società*".
  - b. **Verso i singoli soci o i terzi**: così il sesto comma che enuclea, facendolo salvo, il diritto del singolo socio e del terzo al risarcimento del danno per gli atti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori.

E' una responsabilità che per gli amministratori **di S.p.A.** coinvolge anche la posizione dei **creditori sociali** per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" (art. 2394, I comma, c.c.).

Per gli amministratori di S.r.l. una tale responsabilità nei confronti dei creditori sociali è prevista espressamente solo nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2485 c.c. Si dubita, invece, della possibilità di considerare ammissibile *tout court* tale azione nell'ambito delle s.r.l. Ancora una volta lascio l'argomento a chi mi seguirà.

Qui mi limito a chiedervi di prendere mentalmente un appunto giacché, come subito vedremo, la responsabilità dei soci-gestori si modella su quella degli amministratori potendosi entrambe le forme ricondurre ad un più ampio concetto di responsabilità **da gestione**.

Orbene, riprendendo le fila, abbiamo visto:

- 1) che questa responsabilità da gestione deriva dalla violazione di canoni comportamentali generici (diligenza) o specifici (legge o atto costitutivo);
- 2) che è una responsabilità che può essere configurata come conseguente
  - a. alla lesione del patrimonio sociale
  - b. alla lesione del patrimonio del socio o del terzo
  - c. alla lesione del patrimonio dei creditori sociali.

I soci-gestori rispondono, così dice il comma 7 dell'art. 2476:

- in solido con gli amministratori
- ai sensi dei precedenti commi
- quando hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti
- dannosi per la società
- dannosi per i soci o i terzi.

Credo che, dunque, sulla base dello schema che abbiamo ora visto, richiamando i concetti relativi alla responsabilità degli amministratori, sia conveniente analizzare la disposizione muovendo dalla individuazione dei comportamenti presi in esame.

La disposizione usa la locuzione

“intenzionalmente **deciso** o **autorizzato** il compimento di atti dannosi”.

La relazione al D.Lgs n. 6/2003 non è d'aiuto ritenendo “*compito soprattutto dell'interprete individuare, con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto, le caratteristiche che dovrà assumere il comportamento del socio per comportare l'assunzione della responsabilità prevista dalla disposizione*”.

Per cogliere la portata della previsione di una responsabilità da gestione in capo ai soci della srl occorre tener presente che vi sono altre disposizioni nella disciplina delle srl che la caratterizzano per una marcata incidenza (o per la possibilità di una marcata incidenza) di una attività di gestione di pertinenza del corpo sociale.

V'è, **innanzitutto**, l'art. 2468, **terzo comma**, c.c. laddove introduce “*la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili*”.

Norma cui viene a corrispondere quella dell'art. 2479, **primo comma**, c.c. secondo la quale i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza **dall'atto costitutivo**, ma anche sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione **da uno o più amministratori** (sempre art. 2479, primo comma, c.c.), ovvero **da tanti soci** che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479, primo comma, c.c.).

V'è, **poi**, l'**ulteriore previsione dell'art. 2497 c.c.** dettata in tema di direzione e coordinamento la quale prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

Va, inoltre, tenuto presente che ai sensi degli artt. 2479, **commi 2 e 4**, e 2480 è sempre richiesto il metodo assembleare (e quindi la decisione dei soci) per il **compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale**.

Possiamo, dunque, ritenere che siano configurabili quantomeno:

- 1) una possibile responsabilità per attività gestoria posta in essere dai soci che hanno deciso o autorizzato il compimento di atti, responsabilità configurabile anche nel caso in cui i soci abbiano comunque compiuto, orientato o avallato atti di gestione, al di là delle circostanze in cui tali poteri vengono espressamente attribuiti dall'atto costitutivo;
- 2) una possibile responsabilità dei soci per gli atti di gestione posti in essere in conformità alle esplicite previsioni statutarie, nonché
- 3) una possibile responsabilità dei soci per atti di gestione posti in essere nell'attività di direzione e coordinamento<sup>1</sup>

Tornando alla previsione di carattere generale (*deciso* o *autorizzato*) essa viene dagli interpreti ricondotta (3)

- al caso in cui vi sia stata un'autorizzazione preventiva dei soci agli amministratori, o
- al caso dell'assunzione diretta in via esclusiva della decisione attraverso manifestazioni formali e tipiche, oppure
- a tutti gli atti o comportamenti che comunque esprimano o denotino la volontà di **supportare** l'operazione illecita.

La gamma dei casi in cui i soci possono concretamente esercitare un potere gestorio o dei casi nei quali questo potere gestorio compete direttamente a loro sulla base della disciplina legislativa o statutaria è, dunque, assai ampio.

Si possono, al riguardo, fare diversi ordini di considerazioni.

Un primo, di carattere generale, secondo il quale l'esercizio del potere gestorio da parte dei soci nelle S.r.l. è **connaturato al tipo sociale**.

Si afferma, in dottrina, come tale competenza sia sostanzialmente generale e sovraordinata, consentendosi il riconoscimento, ai soci, di prerogative in campo gestionale tanto collegialmente quanto *uti singuli*.

La responsabilità si pone, dunque, a mio vedere come elemento pertinente alla naturale esistenza di un ruolo gestorio in capo al socio.

E cioè, se è connaturale al tipo S.r.l. la presenza di un'attività amministrativa da parte dei soci non poteva non esser altrettanto connaturale alla posizione del socio una responsabilità per il suo amministrare.

<sup>1</sup> È il caso di sottolineare che questa responsabilità è configurata nei confronti **dei soci** delle società soggette alla direzione e coordinamento e nei confronti dei **creditori sociali delle società soggette** alla direzione e coordinamento per la lesione dell'integrità del patrimonio delle società medesime

Viceversa, si sarebbe arrivati al paradosso di aver configurato una pluralità (per di più particolarmente ampliabile, dai soci, con apposite clausole statutarie) di ambiti di amministrazione non controbilanciati da una correlata responsabilità. Con le implicazioni che ben si colgono sol che si pensi alle norme, prima richiamate, che configurano una competenza gestoria dei soci indotta – per così dire – dalla volontà degli amministratori.

Spezzando il legame amministrazione-responsabilità si potrebbe arrivare al paradosso di amministratori i quali si esonerano chiamando a deliberare l'attività gestoria i soci, che non rispondono...

Il che non può essere.

Merita, anche per le conseguenze che ne derivano in ordine alla qualificazione della responsabilità come contrattuale piuttosto che extracontrattuale, richiamare le riflessioni di quella dottrina che ha individuato, nella responsabilità dei soci che partecipano alla gestione, l'espressione normativa dell'esistenza di un **dovere fiduciario del socio verso la società**.

Il che risponde, altresì, alla accentuata visione contrattualistica del fenomeno societario, a scapito di quella istituzionalistica, che non può non essere anch'essa permeata dell'obbligo di adempiere alle obbligazioni secondo buona fede.

Non può, a questo punto, non prendersi in esame l'avverbio **intenzionalmente** usato dal legislatore e non richiamarsi, anche se per sommi capi, le varie opinioni che sono state espresse, in proposito, da chi si è interrogato sul significato e la portata del requisito della intenzionalità.

Si è così sostenuto:

- 1) che l'unica strada percorribile sia quella di riferire l'intenzionalità alla condotta secondo la lettera della legge, con il risultato di ritenere la previsione **irrilevante** ai fini della configurazione della responsabilità, argomentandosi:
  - a. dal fatto che affermare che l'intenzionalità richieda la consapevolezza di arrecare danno alla società finirebbe per relegare la responsabilità al caso in cui il socio abbia agito con l'intenzione di spogliare la società, e
  - b. dall'incompatibilità della ratio di una intenzionalità così intesa con l'opzione di attribuire ai soci poteri gestionali.
- 2) che presupposto dell'estensione della responsabilità debba ritenersi l'**intenzione del danno**
- 3) che ci si debba collocare in una prospettiva di **dolo, quantomeno eventuale**, valendo l'avverbio ad escludere la responsabilità per colpa

- 4) ovvero che l'intenzionalità si sostanzia nella **consapevolezza e nella piena informazione circa le caratteristiche dell'atto e dei suoi potenziali effetti con la volontà di conferma** di tutto ciò che il compimento dell'atto comporta.

Non è facile prendere posizione.

Per parte mia sento di attribuire particolare valenza, ai fini della lettura della norma, alle considerazioni di carattere più generale che abbiamo sin qui svolto. Nella società a responsabilità limitata si ritiene elemento naturale l'esistenza di un potere gestorio in capo ai soci. Addirittura si è rilevato da più parti come questo si ponga in termini sovraordinati rispetto al potere gestorio degli amministratori.

Se distribuiamo l'amministrare tra due gruppi, per così dire, di soggetti, non possiamo trattare il profilo della responsabilità dell'amministrare in modo diverso. Non vi possono essere, per usare un termine oggi di moda, asimmetrie nella responsabilità di chi amministra.

Com'è possibile concludere diversamente una volta che siano, come sono, riservate alla competenza dei soci le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale?

Se il riferimento è al compimento di atti gestori particolarmente rilevanti, può essere davvero concepibile che per gli atti gestori più importanti vi sia un livello di responsabilità inferiore rispetto a quello degli atti gestori correnti?

Solo perché gli atti gestori più importanti sono compiuti dai soci?

Non ritengo che possa darsi risposta positiva, e sarei, dunque, portato a concludere per una lettura che finisca per scolorare l'intenzionalità nella colpa.

Un ulteriore ordine di considerazioni relativo all'attività gestoria dei soci e alla sua connotazione di elemento naturale del tipo sociale s.r.l. è quello che colloca questa attività e la correlativa responsabilità in un **alveo diverso da quello dell'amministratore di fatto**.

Vi è, è vero, chi ha visto nella norma un **ampliamento** della fattispecie dell'amministratore di fatto.

Ritengo, peraltro, assai più condivisibile il rilievo di chi, nella configurazione della responsabilità per **eterogestione**, vede una norma che mette **al riparo i soci da possibili eccessi nell'applicazione della teoria dell'amministratore di fatto**. (16).

Si osserva, infatti, come nella previsione dell'art. 2476, settimo comma, resti incluso:

- sia il compimento **di un singolo atto** di gestione
- sia l'**immissione nella gestione che non abbia, però, tratti di un coinvolgimento diffuso e sistematico del socio nell'attività di conduzione dell'impresa sociale**.

In questo caso, e solo in questo caso, verrebbe a configurarsi il ruolo dell'amministratore di fatto con il diverso regime di responsabilità, non più per atti gestori, ma con una responsabilità estesa all'intera gestione.

Si pensi al caso del verificarsi di una delle cause di scioglimento della società ed agli obblighi che derivano, conseguentemente, agli amministratori cui non potrebbe sottrarsi l'amministratore di fatto al contrario del socio che abbia compiuto un atto (o più atti) di gestione.

### **L'affermazione della responsabilità implica la configurabilità di un nesso di causalità tra l'intervento gestorio del socio e l'evento dannoso.**

Così come, per poter affermare la responsabilità degli amministratori, occorre che vi sia rapporto di causa ed effetto tra l'atto di malagestio ed il danno lamentato, allo stesso modo da tale legame non può prescindere nel configurare la responsabilità risarcitoria nell'amministrare dei soci.

Viene, a questo riguardo, ad esser sottolineata la circostanza per cui assai difficilmente saranno riscontrabili evidenze formali dell'amministrare del socio, specie per quegli atti che possono implicare un coinvolgimento sotto il profilo di richieste risarcitorie.

E non solo, ma ci si domanda se abbia un qualche rilievo l'ipotesi della **ratifica successiva** da parte del socio di atti amministrativi dannosi posti in essere dall'amministratore.

A tale proposito segnalo l'emergere, in dottrina, di un orientamento che richiamo alla vostra attenzione sia per quanto concerne il profilo della tutela del dissenziente, sia nella prospettiva delle cautele per la maggioranza.

Vi è stato, infatti, chi dalla consapevolezza:

- che il socio che compie atti di amministrazione potenzialmente dannosi avrà, normalmente, l'accortezza di non manifestarsi formalmente;
- che, conseguentemente, il medesimo socio, ragionevolmente in posizione di maggioranza e direttamente in grado di influire sull'amministratore, si avvarrà di strumenti di determinazione dell'azione di quest'ultimo informali;
- che in tali casi, pertanto, l'atto illegittimo potrebbe essere il frutto di un accordo tacito tra amministratori e soci di maggioranza, accordo tacito nel quale le scelte dell'amministratore si collocano in un ambito di contrarietà agli interessi della società, ma di piena (e consapevole) coerenza con gli interessi del socio di maggioranza.

ha osservato che la **prova** della partecipazione dell'attività del socio all'attività gestoria lesiva da parte dell'amministratore potrebbe **trarsi**

**presuntivamente** da comportamenti espliciti successivi al compimento dell'atto gestorio.

In questa prospettiva è facile collocare un'attività di ratifica.

Intendo dire che potrebbe essere non impossibile argomentare dalla ratifica successiva per trarne la dimostrazione, in via presuntiva, della partecipazione all'attività gestoria, assolvendo, così, alla esigenza di dimostrare l'efficienza causale del comportamento del socio.

Mi chiedo, a questo punto, se il ragionamento possa esser spinto ancora più avanti e azzardo una domanda, senza ritenermi in grado di fornire una risposta, ma all'unico scopo di porre un problema sul quale attirare l'attenzione: che dire del socio di maggioranza che "copre" l'operato lesivo dell'amministratore non prendendo iniziative nei confronti del medesimo?

Riepilogando, dunque, abbiamo visto:

- 1) che esiste un ambito di attività amministrativa in capo ai soci delle s.r.l. che è connaturato al tipo sociale, al contrario di quanto accade nelle società per azioni;
- 2) che a dette competenze amministrative si accompagna una correlata responsabilità per l'attività gestoria;
- 3) che detta responsabilità, al pari di quella degli amministratori, può essere configurata nei confronti della società ovvero, stando alla lettera della norma, nei confronti dei soci o dei terzi.

Come detto in apertura, la disciplina della s.r.l. non contiene una norma corrispondente all'art. 2394 che configura la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Ci si chiede, così, se la titolarità in capo ai creditori sociali di detta azione possa essere ricostruita in via interpretativa.

La conclusione è, generalmente, negativa, pur a fronte di quella che appare essere una incoerenza del sistema. Ciò riduce i rimedi previsti in capo ai creditori sociali, ai quali non resta che la scelta tra una generale azione di danno a sensi dell'art. 2043 del Codice civile, con i gravosi oneri probatori che essa implica, ovvero la scelta di agire in via surrogatoria.

Come sappiamo, il codice tutela la posizione del creditore, il quale può esercitare i diritti e le azioni che spettano, verso i terzi, al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, quando si tratta di azioni aventi contenuto patrimoniale (art.2900 c.c.).

Ecco che il percorso che viene ad essere individuato è quello dei creditori sociali che, trovandosi di

fronte ad una s.r.l. il cui patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti in conseguenza di atti posti in essere dagli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio medesimo, agiscano esercitando l'azione sociale di responsabilità in via surrogatoria.

Questo articolato ragionamento rileva anche ai fini del tema che ci sta occupando dal momento che, in via surrogatoria, può essere esercitata l'azione sociale di responsabilità sia verso **gli amministratori, ma anche, per quanto qui particolarmente rileva, nei confronti di quei soci che abbiamo compiuto o concorso nel compimento di atti gestori lesivi.**

In certa misura la tutela dei creditori sociali viene ad essere così riequilibrata coinvolgendo la responsabilità patrimoniale dei soci, sia pure nell'ambito di un'azione surrogatoria e non diretta.

Si tratta di una tutela, non va dimenticato, indiretta, nel senso che l'azione è, e resta, pur sempre l'azione sociale di responsabilità, ossia l'azione diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale. Non già del patrimonio del creditore.

E questo è uno dei primi aspetti da tenere in considerazione nell'esame specifico dell'azione nel suo concreto esercizio.

Vero è, infatti, che l'attore agisce contestando, nell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, la **lesione del patrimonio sociale.**

L'azione sociale di responsabilità, quando non esercitata direttamente dalla società<sup>2</sup>, è esercitata dal singolo socio il quale agisce facendo valere, nel processo, in nome proprio, un diritto altrui e cioè il diritto **della società** al risarcimento del danno cagionato al suo patrimonio.

Così come il socio, allo stesso modo il creditore sociale, convenendo in giudizio il socio che ha compiuto atti di amministrazione lesivi, ne chiederà la condanna al risarcimento del danno cagionato al patrimonio **sociale.**

E' appena il caso di rilevare che questa medesima legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei soci compete, per il caso di fallimento, al **curatore fallimentare.**

**La norma precisa, poi, che i soci rispondono in solido con gli amministratori: "sono solidalmente responsabili con gli amministratori".**

Il significato della solidarietà non necessita di essere illustrato.

C'è, piuttosto, da domandarsi se vi siano o meno degli ambiti nei quali sia configurabile una **responsabilità esclusiva dei soci che compiono atti di gestione.**

E', infatti, agevole la configurazione di una responsabilità solidale/concorrente del socio che

abbia deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, come dice la norma in commento. Oppure del socio che abbia ratificato l'atto, secondo quanto siamo venuti esponendo.

Vi sono, peraltro, delle ipotesi – abbiamo visto – in cui è possibile si configuri una competenza esclusiva del singolo socio in merito al compimento di atti gestori.

Il riferimento è all'art. 2468, terzo comma, c.c. e al caso in cui l'atto costitutivo preveda l'attribuzione allo stesso di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società.

E' possibile che gli amministratori, a questo punto sotto-ordinati rispetto ai soci che hanno competenze gestorie riservate dall'atto costitutivo, vadano esenti da responsabilità per le determinazioni assunte dal socio o dai soci che hanno competenze gestorie?

Sarei propenso a concludere nel senso negativo dal momento che gli amministratori restano pur sempre gli unici cui è demandata la concreta esecuzione degli atti gestori deliberati dal socio.

Ecco che, quindi, l'attività dell'amministratore si inserisce nella fattispecie rilevatrice del danno come elemento di necessario concorso.

Potrà discutersi della possibilità, per l'amministratore, di sottrarsi all'esecuzione dell'atto gestorio deliberato dal socio che risulti dannoso per la società.

Franca mente ritengo che la fattispecie sia assai prossima a quelle che già si registravano nella vigenza della precedente disciplina delle società di capitali. Non vedo come la soluzione possa essere diversa. Così come allora si riteneva che una previa delibera della maggioranza assembleare non liberasse gli amministratori dalla responsabilità per un atto di malagestio lesivo del patrimonio sociale, allo stesso modo, ora, l'amministratore che concretamente esegua l'atto gestorio lesivo deciso da un socio può, a mio vedere, trovarsi esposto all'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio discorde.

Nemmeno l'ipotesi di una compagine sociale totalmente coesa potrebbe essere totalmente tranquillante per l'amministratore (o per i soci) giacché residua, pur sempre, l'esercizio dell'azione sociale in via surrogatoria in capo al creditore della società.

Un ultimo aspetto è quello della **qualificazione della natura contrattuale o extra contrattuale della responsabilità.**

A fronte di chi conclude nel primo senso, richiamandosi agli obblighi fiduciari che legano i soci sia nei rapporti reciproci che nei confronti della società, vi è chi afferma che si tratti di responsabilità extra contrattuale per concorso doloso in operazioni

<sup>2</sup> Nella disciplina del 2476 manca la previsione esplicita dell'esercizio da parte dell'ente dell'azione sociale di responsabilità, ma ciò non toglie che, vuoi dalla disciplina della rinuncia e della transazione vuoi, dal fatto che si discute delle lesioni del patrimonio sociale, vuoi, più in generale, dal principio costituzionale per il quale ognuno è legittimato a far valere in giudizio i propri diritti, deve necessariamente riconoscersi che essa possa essere esercitata direttamente dalla società.

altrui allo scopo di recare danno alla società.

Mi sento personalmente più propenso per una soluzione che distingua le diverse ipotesi.

Se è vero che il socio risponde verso la società, verso il singolo socio e verso il terzo appare plausibile distinguere la natura dell'azione che sarà **contrattuale** per quanto concerne gli atti che abbiano recato danni alla società, mentre sarà da ritenersi **extra contrattuale** nei confronti dei terzi e dei soci, soggetti verso i quali i soci che amministrano non sono vincolati da specifici doveri di protezione.

Un'ultima riflessione concerne il regime della **prescrizione** che, in generale, si ritiene, per gli amministratori, esser assoggettata al termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., nell'assenza di una previsione quale quella del 2393, terzo comma, c.c.<sup>3</sup>, con la specifica sospensione per tutta la durata della carica stabilita dall'art. 2941 n. 7 c.c..

Occorre, tuttavia, tener presente che il rapporto tra il socio, pur dotato di competenze gestorie, e la società è diverso rispetto a quello dell'amministratore e non operano nei suoi confronti le cause di sospensione del decorso del termine prescrizione, che sarà quello quinquennale.

Non mi resta che associarmi alle considerazioni di chi ha ravvisato, nelle possibili applicazioni di questa norma, testualmente, una carica di **pericolosità esplosiva**.<sup>4</sup>

*This article speaks about the lecture by Renato Pastorelli, Attorney at Law, on the occasion of the Convention, organized by Curia Mercatorum on 28<sup>th</sup> Oct. 2005, entitled "Liabilities and Rules in corporate management".*

*The author tackles the topic of partners' liabilities in Limited Companies as for the managing activity they perform. He highlights the fact that such liabilities, further to the new regulatory system recently amended, are modeled on the liability of managing directors, which is a parallel one. Therefore these two types of management both fall within the broader concept of "management liability".*

<sup>3</sup> Il quale, per gli amministratori di S.p.A., dispone che l'azione di responsabilità possa essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. Ci si chiede se questo sia davvero un termine di prescrizione o, piuttosto, di decadenza.

<sup>4</sup> Rivolta Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata, Banca Borsa e Titoli di Credito 2003, parte I, pagg. 683 e segg. citazione a pag. 696.

## I Regolamenti di Conciliazione e di Mediazione/Arbitrato.

Dal 1° gennaio 2006 sono entrati in vigore, innovati, sia il Regolamento di Mediazione/Arbitrato (revisione VII), sia il Regolamento di Conciliazione (revisione I) di Curia Mercatorum: nelle attuali versioni sono stati recepiti i principi del Regolamento di Conciliazione Unioncamere 2005. Per quanto riguarda il procedimento di Med/Arb Curia Mercatorum sottolinea, in particolare, la modifica degli articoli 5.1, 30.3, 33.4, 34.1, e l'abrogazione dell'articolo 34.2.

Si segnala, inoltre, che, con l'entrata in vigore, in data 01/03/2006, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, l'istituto arbitrale è stato oggetto di rilevanti modifiche normative. Ciò ha reso necessario, evidentemente, procedere ad un riesame del pur nuovo Regolamento arbitrale anzidetto per verificarne la compatibilità con le novità apportate al codice di procedura civile.

Sarà premura dar conto delle conclusioni della Corte per la Risoluzione delle Controversie, in merito a tale verifica, nelle prossime pubblicazioni della Newsletter.

## Agenda

### CURIA MERCATORUM:

#### Workshop

**Strumenti giuridici per la tutela della proprietà industriale: freno o leva per la competitività?**

27 giugno 2006

ore 9.30 - 13.00

C.C.I.A.A. di Treviso

*Per informazioni ed adesioni:*

Curia Mercatorum

tel. 0422/91 78 91;

e mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

### CEDR:

#### Exchange forum:

**Managing disputes intelligently**

14 giugno 2006

Offices of Lovells, Atlantic

House, Holborn Viaduct,

London EC1A 2FG

*Per informazioni:*

Alice Trapfield;

e mail: [atapfield@cedr.co.uk](mailto:atapfield@cedr.co.uk),

tel. 020 7536 6042

### Mediator Skills Training:

#### Mediator Skills Training -

#### Hosted by Negotiation and

#### Conflict Management Group,

#### Lagos, Nigeria.

26 giugno 2006, 26, 27, 29,

30 June and 1 July

*Per informazioni:*

Yinka Aroyewun of the NCMG

training Team

tel. +234 1 264 7421;

e mail: [mrskhostly@yahoo.com](mailto:mrskhostly@yahoo.com)

### CENTRE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION DE L'OMPI ORGANISATION

### MONDIALE DE LA

### PROPRIÉTÉ

### INTELLECTUELLE (OMPI):

#### Atelier:

**Atelier avancé de l'OMPI sur la**

**Médiation dans les litiges de**

**propriété intellectuelle.**

19 et 20 juin 2006

Organisation Mondiale de la

Propriété Intellectuelle (OMPI),

34, chemin des Colombettes,

1211 Genève, 20 Suisse

*Per informazioni:*

tel. +41-22) 338 7550;

fax (+41-22) 338 7190

e mail: [arbiter.meetings@wipo.int](mailto:arbiter.meetings@wipo.int);

<http://arbiter.wipo.int>

*continua da pag. 1 - Dieci anni al servizio delle imprese ...*

benefiche ricadute sul nostro bilancio, a testimonianza del riconoscimento della nostra professionalità, anche per quanto riguarda l'attività di formazione dei nostri conciliatori. Negli anni successivi siamo divenuti centro di riferimento per molti professionisti ed imprese del territorio e, di seguito, siamo entrati nel gruppo dei centri di "eccellenza" dell'intero sistema camerale. Abbiamo partecipato, portando il nostro bagaglio di esperienza, alla costruzione di un regolamento di conciliazione unico per tutto il territorio nazionale, divenuto, poi, la base per l'individuazione del sistema delle Camere di Commercio quale punto di riferimento anche per le controversie in materia societaria, oggetto della recente riforma processuale in tale ambito.

Al di là dell'impegno, della professionalità della struttura, del decisivo sostegno della Camera di Commercio di Treviso, ci si potrebbe chiedere quali sono state le chiavi della nostra, ci si passi il termine immodesto, affermazione.

In prima battuta ci piace pensare di non esserci mai posti come depositari della verità assoluta o come panacea di tutti i mali: abbiamo sempre proposto i nostri servizi con estrema semplicità e trasparenza, senza mai voler entrare in retorici luoghi comuni, offrendo professionalità e competenza.

Inoltre, abbiamo da sempre creduto nella "rete": in tal direzione abbiamo avviato un rapporto di collaborazione e coordinamento con la Camera Arbitrale di Milano, la più

quotata in Italia, per storia e tradizione, in campo arbitrale, al fine di condividere le esperienze acquisite nel campo della conciliazione (le *mediation* anglosassone) attraverso un accordo puramente volontario. In seguito si è aggiunta la Camera arbitrale del Piemonte. La convinzione sottesa a tali iniziative sta in ciò che la condivisione di buone prassi in forma omogenea su ambiti territoriali più vasti della sola provincia comporti benefici effetti non solo nei confronti delle imprese, che allargano sempre più i confini del loro mercato, ma, altresì, dell'intero sistema camerale, sempre più coinvolto dall'ordinamento nel settore dell'ADR. L'idea ha avuto successo: l'Unioncamere nazionale ha, infatti, preso spunto da ciò per creare un tavolo di coordinamento, al quale abbiamo preso parte, fra i soggetti del sistema camerale maggiormente attivi in Italia in questo settore. I risultati sono stati quelli che ricordavamo prima.

A distanza di dieci anni dalla nostra nascita, l'impegno, l'entusiasmo sono rimasti immutati anche sostenuti dalla fiducia dimostrataci dal sistema economico in cui operiamo.

Non possiamo certo accontentarci di quanto sin qui raggiunto, sarebbe insensato e controproducente. Nondimeno, ci è di stimolo ricordare gli anni pionieristici ed avventurosi che ci hanno portato qui, oggi, per guardare con lo stesso spirito di allora alle nuove e più difficili sfide che il futuro ci proporrà.

CURIA MERCATORUM  
Via Roma, 4 - Centro Cristallo  
31020 Lancenigo di Villorba (TV)  
Tel. 0422.917891  
Fax 0422.917893  
<http://www.curiamercatorum.com>  
<http://www.webcuria.com>  
e-mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

*Chiuso in macchina il  
26 maggio 2006*

NEWSLETTER  
Anno X - Numero 1/2/2006  
Periodico trimestrale  
<http://www.curiamercatorum.com>  
e-mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

Reg. Trib. TV n° 1024  
Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento Postale  
70% - DCB TV  
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE  
Marco D'Eredità

REDATTORI  
Antonio Nascimben  
Francesca Dal Molin  
Adam Leopoldo Salama

Stampa: S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche  
Via Einaudi, 2 - 31030 Dosson di Casier (TV)  
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647